

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BBS ALUMNI

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita, per iniziativa della Fondazione Bologna Business School (d'ora in poi anche "BBS") e dei Soci Fondatori, l'Associazione denominata "BBS ALUMNI" (d'ora in poi anche "Associazione").

Art. 2 - Sede e rappresentanze

2.1 L'Associazione ha sede in Bologna (BO), presso la sede di Bologna Business School.

2.2 Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Bologna è deliberato dal Collegio dei Fondatori e non costituisce modifica statutaria.

2.3 Potranno essere istituite rappresentanze o sedi secondarie in qualunque luogo in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Oggetto e scopi

4.1 L'Associazione ha la finalità di diffondere i principi fondativi di Bologna Business School, valorizzando l'esperienza degli Alumni e rinforzando i legami tra coloro che hanno frequentato la Scuola.

4.2 L'Associazione ha inoltre la finalità di consolidare la relazione tra gli Alumni e la Scuola, con l'obiettivo di incrementare il prestigio e l'influenza di BBS in Italia e nel mondo.

4.3 L'Associazione promuove iniziative in Italia e all'estero per raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppare una comunità di persone interessate a scambiare esperienze e svolgere attività di networking nello spirito di BBS;
- promuovere la crescita del prestigio internazionale degli Alumni di BBS;
- favorire lo sviluppo professionale degli Alumni di BBS;
- diffondere la cultura dell'innovazione, della collaborazione tra i popoli, della meritocrazia, della sostenibilità e dell'etica;
- incoraggiare donazioni e raccolte di fondi finalizzate allo sviluppo di BBS e al finanziamento di nuovi progetti e di scholarship per i futuri studenti.

Art. 5 - Risorse economiche

5.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- e) entrate derivanti da occasionali attività commerciali e produttive;
- f) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 6 - Adesione degli associati

6.1 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che siano iscritte o che abbiano conseguito un master (universitario, executive, corporate o di altro tipo) presso BBS (includere le precedenti entità organizzative che hanno dato vita a BBS: Profingest, Almaweb, Alma Graduate School).

6.2 Il numero degli associati all'Associazione è illimitato.

6.3 Chi intende associarsi dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, avvalendosi dell'apposito modello reso disponibile dall'Associazione, anche mediante il proprio sito web, e dovrà provvedere al pagamento della quota associativa con le modalità e nei termini indicati dall'Associazione.

6.4 Il Consiglio Direttivo potrà determinare quote associative differenziate per diverse categorie di soci.

6.5 Tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nel modello di adesione.

6.6 Il Collegio dei Fondatori può istituire altre categorie di soci diverse da quanto previsto all'art. 6.1, definendone i diritti e i doveri, ed eventualmente stabilendo quali categorie di soci possano anche essere esentate dal pagamento delle quote associative.

6.7 Sono esclusi dall'Associazione coloro che non siano in regola con i doveri economico-amministrativi nei confronti dell'Università di Bologna o della Fondazione BBS o verso istituti di credito che abbiano concesso un prestito per la partecipazione ai master sulla base di una convenzione con l'Ateneo o con BBS.

6.8 Tutti gli Associati fanno parte dell'elettorato attivo per gli organi dell'Associazione. Non possono esser eletti o nominati nelle cariche sociali i soci che ancora non abbiano conseguito il titolo di master.

Art.7 - Cessazione della qualità di associato

7.1 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato il recesso ed essendo in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione, entro il termine dato nell'invito rivoltogli per iscritto dal Consiglio Direttivo;

c) per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: inadempienza agli obblighi del presente Statuto; azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione; condotta contraria alle attività dell'Associazione;

d) nel caso in cui l'Associato venga meno al rispetto di uno o più degli obblighi di cui all'art. 8.4;

e) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

7.2 Gli associati possono sempre recedere, con dichiarazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

7.3 L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei Fondatori. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio mediante qualunque mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

8.1 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

8.2 Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

8.3 Gli associati hanno diritto:

a) di partecipare con diritto di voto all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;

b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione rende disponibili agli associati.

8.4 Gli associati sono obbligati:

a) a osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a pagare la quota associativa;

c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 9 - Quote associative e contributi

9.1 Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

9.2 La quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente per qualunque causa.

9.3 L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 10 - Organi associativi

10.1 Sono organi dell'Associazione.

a) l'Assemblea degli associati;

- b) Il Collegio dei Fondatori;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo.

Art. 11 - Assemblea degli associati

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota associativa, nonché dai componenti del Collegio dei Fondatori che sono Soci di diritto, come definiti dall'Art. 15.

11.2 L'Assemblea:

- nomina e revoca cinque componenti del Collegio dei Fondatori (Fondatori eletti);
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e ne definisce i compensi;
- approva la relazione di attività e il rendiconto consuntivo;
- delibera le modifiche allo Statuto, presentate da uno degli organi associativi o da almeno 1/5 degli associati, salvo indispensabile ratifica da parte del Collegio dei Fondatori qualora la proposta di modifica non pervenga dal Collegio stesso;
- delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

11.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

11.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da uno dei Co-Presidenti. Qualora non vi provvedano, l'Assemblea è convocata dall'Organo di controllo.

11.5 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta motivata del 50% dei componenti del Consiglio Direttivo, del 50% dei componenti del Collegio dei Fondatori, ovvero su richiesta congiunta del Presidente e del Dean della Fondazione Bologna Business School, oppure su richiesta di 1/10 degli associati.

11.6 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

11.7 L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

11.8 Allo scopo di favorire la partecipazione degli Associati che si trovino a distanza dalla sede della riunione, sarà consentito il voto per corrispondenza, da esercitarsi mediante lettera da inviarsi per posta elettronica entro e non oltre un giorno prima di quello fissato per l'assemblea, esclusivamente mediante l'espressione del voto positivo o negativo sui singoli punti in Ordine del Giorno. In tal caso, il Presidente darà conto in assemblea dei voti ricevuti mediante lettera inviata con posta elettronica e della loro regolarità. Il voto per corrispondenza potrà avvenire anche mediante l'impiego di piattaforme web all'uopo predisposte.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea e quozienti assembleari

12.1 Considerata la naturale distanza della sede della Associazione dal domicilio degli Associati, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, con l'unica condizione che sia presente il Presidente oppure il Dean oppure l'Associate Dean for Alumni della Fondazione BBS. L'Associazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole della metà degli Associati più uno, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 14.4.

12.3 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Presidente presiede l'Assemblea e, in caso di impossibilità, è sostituito da uno dei Co-Presidenti presenti, in ordine di età, o, in caso di sua impossibilità, dal componente più anziano del Collegio dei Fondatori tra quelli presenti all'adunanza.

13.3 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, scelto tra i collaboratori della Fondazione BBS che svolge anche le funzioni di segretario degli altri organi dell'Associazione, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea, controfirmandolo insieme al Presidente.

13.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto di intervento dei presenti.

Art. 14 - Collegio dei Fondatori

14.1 Il Collegio dei Fondatori:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) fornisce la necessaria approvazione della nomina dei 9 Co-Presidenti che compongono la Presidenza dell'Associazione, con funzioni di Comitato Esecutivo, designati dal Consiglio Direttivo.
- c) approva i piani strategici di sviluppo dell'attività dell'Associazione sia annuali, sia pluriennali;
- d) approva il programma di attività per il nuovo esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approva i piani finanziari e gli investimenti dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) approva gli acquisti a titolo oneroso o delle alienazioni di beni immobili, dei singoli investimenti e/o disinvestimenti in strumenti finanziari o in partecipazioni sociali, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) definisce le linee politiche relazionali con enti pubblici o privati;
- h) approva le iniziative dell'Associazione nei confronti dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione o della Fondazione BBS;
- i) delibera sull'esclusione degli associati;
- l) delibera il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Bologna;
- m) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto.

14.2 Il Collegio dei Fondatori può scambiare informazioni con l'organo di controllo e chiedere notizie sull'andamento dell'attività associativa o su determinate questioni al Consiglio Direttivo, il quale deve rispondere per iscritto entro 15 giorni alle richieste del Collegio dei Fondatori.

14.3 Il Collegio dei Fondatori può approvare regolamenti esplicativi o integrativi del presente Statuto, eventualmente con valenza temporanea.

14.4 Il Collegio dei Fondatori può sciogliere l'Associazione, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, nel solo caso in cui ne faccia richiesta la Fondazione Bologna University Business School a seguito di delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

Art.15 - Composizione e nomina del Collegio dei Fondatori

15.1 Il Collegio dei Fondatori è composto da:

- i "Primi Fondatori" che hanno dato vita dell'Associazione, inclusi coloro che hanno operato in rappresentanza della Fondazione Bologna University Business School; i "Primi Fondatori" possono presentare in qualunque momento dimissioni volontarie;
- il Presidente della Fondazione Bologna Business School (Fondatore ex officio);
- il Dean di Bologna Business School (Fondatore ex officio);
- l'Associate Dean con delega agli Alumni di BBS, se previsto (Fondatore ex officio);
- 5 rappresentanti eletti dall'Assemblea (Fondatori eletti);

15.2 I "Fondatori ex officio" restano in carica fino al termine del loro mandato nella Fondazione BBS;

15.3 I "Fondatori eletti" restano in carica tre esercizi, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio dalla propria nomina;

15.4 Al momento della cessazione, i "Primi Fondatori" sono sostituiti per cooptazione da parte del Collegio dei Fondatori che delibera con la maggioranza dei voti dei Primi Fondatori e dei Fondatori ex-officio.

15.5 Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione BBS, o, in sua assenza dal Dean, dall'Associate Dean for Alumni o dal componente più giovane.

15.6 I componenti del Collegio dei Fondatori sono automaticamente soci dell'Associazione; i componenti eletti sono rieleggibili per due volte.

15.7 La partecipazione al Collegio dei Fondatori è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e comprovate per lo svolgimento dell'attività inerente alla carica.

Art. 16 - Regole di funzionamento del Collegio dei Fondatori

16.1 Il Presidente del Collegio convoca le riunioni del Collegio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

16.2 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta a semestre. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre componenti.

16.3 La convocazione è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio eletto da ogni componente.

16.4 Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.5 Il Collegio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

16.6 Ogni componente del Collegio può essere portatore di una delega.

16.7 Le deliberazioni sono fatte constare su apposito registro dei verbali sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente anche fra persone estranee al Collegio dei Fondatori.

16.8 I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle adunanze del Collegio dei Fondatori.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

17.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 a 31 componenti.

17.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Collegio dei Fondatori, con attenzione a favorire la più ampia diversità e a valorizzare il contributo di una pluralità di prospettive.

17.3 Il Collegio dei Fondatori, in coordinamento con la Fondazione, può consultare gli Associati con riferimento alle nomine in Consiglio Direttivo.

17.4 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

17.5 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, previa e necessaria approvazione del Collegio dei Fondatori, 9 Co-Presidenti. I Co-Presidenti compongono la Presidenza dell'Associazione, con funzioni di Comitato Esecutivo, e definiscono collegialmente le deleghe attribuite a ognuno di loro. La Presidenza definisce ogni anno per l'anno successivo chi ricoprirà la carica di Presidente di turno, il quale o la quale rappresenta l'Associazione per un periodo di 6 mesi. Ogni co-Presidente può ricoprire la carica di Presidente di Turno "President on Duty" una sola volta durante un mandato triennale. La Presidenza può procedere nella sua prima seduta, o in una seduta successiva, alla nomina del "President on Duty" per i turni successivi. Il Presidente può convocare ogni volta che lo ritenga opportuno la Giunta (Executive Committee) composta dai Co-Presidenti oltre che dallo stesso Presidente pro tempore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da una Giunta (Executive Committee), composta da nove Co-Presidenti, nominati dal Collegio dei Fondatori fra i componenti del Consiglio Direttivo previa e necessaria approvazione del Collegio dei Fondatori. I nove Co-Presidenti componenti la Giunta nomineranno il Presidente pro tempore "President on Duty", il quale durerà in carica 6 (sei) mesi, e la cui carica dovrà essere a rotazione fra i nove Co-Presidenti. La Giunta potrà anche procedere nella sua prima seduta, od in una seduta successiva, alla nomina del "President on Duty" anche per i turni successivi. La carica di "President on Duty" non può essere rinnovata nell'ambito di uno stesso mandato triennale. Il "President on Duty", per il primo turno, può essere nominato direttamente dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente può convocare ogni volta che lo ritenga opportuno la Giunta (Executive Committee) composta dai Co-Presidenti oltre che dallo stesso Presidente pro tempore.

17.6 I componenti del Collegio dei Fondatori non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo. L'Associate Dean for Alumni della Fondazione BBS è invitato permanente (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, alle quali ha diritto di partecipare pur senza di voto anche il Dean della Fondazione.

17.7 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

17.8 Se nel corso del mandato cessano dalla carica uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Fondatori provvede alla loro sostituzione.

17.9 Compete al Consiglio Direttivo, sotto la propria responsabilità, attuare gli indirizzi generali, il piano strategico, il programma di attività annuale e il piano finanziario approvati dal Collegio dei Fondatori, dare esecuzione alle delibere programmatiche del Collegio dei Fondatori, e predisporre il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto.

17.10 Nell'ambito delle linee generali fissate dal Collegio dei Fondatori, al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato ad altri organi associativi dalla legge o dal presente Statuto.

17.11 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti al Presidente pro tempore ed ai Co-Presidenti, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi.

17.12 I componenti del Consiglio Direttivo possono esser revocati per condotta contraria ai principi della Fondazione BBS ovvero per negligenza, su delibera motivata del Collegio dei Fondatori, con voto favorevole di almeno il 50% dei componenti.

Art. 18 - Regole di funzionamento del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente pro tempore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Co-presidente più anziano o dal membro più anziano tra i presenti.

18.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quadrimestre o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri ovvero l'Organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

18.3 La convocazione è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio eletto da ogni componente.

18.4 In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

18.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

18.6 Le deliberazioni sono fatte constare su apposito registro dei verbali sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente anche fra persone estranee al Consiglio.

18.7 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

18.8 Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipano i componenti dell'organo di controllo.

Art. 19 - Rappresentanza

19.1 La rappresentanza legale dell'Associazione, nei rapporti con i terzi ed in giudizio, spetta al Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Co-Presidente più anziano. Spetta anche ai Co-Presidenti delegati, nei limiti di quanto stabilito nell'art.17.

Art. 20 - Organo di controllo

20.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, è nominato un organo di controllo, che potrà essere organizzato, per decisione dell'Assemblea, in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile.

20.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

20.3 Il revisore contabile dura in carica per tre esercizi, è nominato dal Collegio dei Fondatori e può essere rieletto.

20.4 I sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

20.5 All'Organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo e alle delibere assunte, ai sensi dello statuto, dagli organi associativi competenti. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

20.6 L'Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 21 - Rendiconto economico-finanziario consuntivo

21.1 Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

21.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario consuntivo e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 22 - Divieto di distribuzione di utili

22.1 È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

23.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo e non è rivalutabile.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, ovvero dal Collegio dei Fondatori nel caso previsto dall'art. 14 comma 4. Il tal caso la Giunta composta dai nove Co-

Presidenti, nel primo caso, od il Collegio dei Fondatori nel secondo caso, nomineranno il liquidatore o i liquidatori.

24.2 Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Bologna University Business School che lo destinerà a scholarship da assegnare a studenti meritevoli (salvo diversa destinazione imposta dalla legge).

Art. 25 - Uso del nome BBS

25.1 Le modalità di utilizzo del nome BBS nella denominazione dell'Associazione, così come l'eventuale riferimento al logo della Fondazione Bologna University Business School, sono regolati dalla Fondazione BBS.

Il logo e il nome dell'Associazione Alumni, ove contengano un qualunque riferimento alla Fondazione BBS, potranno essere oggetto di deposito o di registrazione unicamente da parte della Fondazione stessa.

25.2 Nel caso di inadempimento o di utilizzo del nome o del logo in maniera non corretta ovvero per attività non in linea o in concorrenza con la Scuola, la Fondazione BBS invierà una diffida e, nel caso in cui l'Associazione non si adegui tempestivamente, la Fondazione BBS potrà revocare liberamente l'utilizzo del nome e vietare ogni riferimento al proprio logo, liberamente, a propria totale discrezione.

Art. 26 - Norme di rinvio

26.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Art. 27 - Norme transitorie

27.1 Fino alla nomina del Consiglio Direttivo, le funzioni del Consiglio sono svolte dal Collegio dei Fondatori.

27.2 I primi componenti del Collegio dei Fondatori in rappresentanza degli Alumni sono eletti a scrutinio segreto nel corso della prima Reunion degli Alumni successiva alla costituzione dell'Associazione; tali rappresentanti si obbligano a iscriversi all'Associazione secondo quanto sarà successivamente deliberato.

27.3 Il Collegio dei Fondatori provvede all'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri necessari per consentirne l'avvio.

27.4 I costi di costituzione e avvio dell'Associazione sono sostenuti da BBS.

27.6 Il Presidente e i Co-Presidenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati dal Collegio dei Fondatori.

27.7 I componenti del Collegio dei Fondatori eletti secondo quanto previsti dall'art. 27.2 restano in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea degli Associati che dovrà esser convocata entro il 31 maggio 2021.

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO